

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

RICOGNIZIONE ORGANISMI, ENTI E SOCIETA' CONTROLLATE E PARTECIPATE COSTITUENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA AI FINI DELLA INDIVIDUAZIONE DELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ESERCIZIO 2017.

Nr. Progr. **181**
Data **21/12/2017**
Seduta NR. **46**
Titolo **4**
Classe **3**
Sottoclasse **0**

L'anno *DUEMILADICIASSETTE* questo giorno *VENTUNO* del mese di *DICEMBRE* alle ore *13:00* convocata con le prescritte modalità, nella Sede Municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>
VERONESI GIAMPIERO	SINDACO	S
MARCHESINI LORIS	ASSESSORE	S
GIORDANO ANTONIO	ASSESSORE	S
ROMA ANNALISA	ASSESSORE	N
TOLOMELLI VANNA	ASSESSORE	S
ZACCHIROLI DANILO	ASSESSORE	N
<i>Totale Presenti: 4</i>		<i>Totali Assenti: 2</i>

Assenti giustificati i signori:

ROMA ANNALISA, ZACCHIROLI DANILO

Partecipa il VICE SEGRETARIO del Comune, SAGGINI PATRIZIA.

Il Sig. VERONESI GIAMPIERO in qualità di SINDACO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:

RICOGNIZIONE ORGANISMI, ENTI E SOCIETA' CONTROLLATE E PARTECIPATE COSTITUENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA AI FINI DELLA INDIVIDUAZIONE DELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ESERCIZIO 2017.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi – è stata approvata la Riforma dell'Ordinamento contabile degli Enti Territoriali, in attuazione della Legge n. 42/2009;
- detta riforma, in virtù delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 126/2014, è entrata in vigore per tutti gli Enti Locali a partire dal 1° gennaio 2015;
- ai sensi dell'art. 11 bis del citato D.Lgs. n. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, è prevista la redazione, da parte dell'Ente Locale, del Bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, da approvare entro il 30 settembre dell'anno successivo, secondo le modalità e i criteri individuati nel principio applicato concernente il Bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 del D.Lgs. n. 118/2011;

Visto l'art. 11 bis del D.Lgs. n. 118/2011 come modificato con D.Lgs. n. 126/2014;

Visto il principio contabile applicato concernente il Bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011), il quale disciplina le modalità operative per la predisposizione del Bilancio consolidato;

Dato atto che, ai sensi del punto 3 del citato principio contabile, prima di predisporre il Bilancio consolidato, gli Enti capogruppo definiscono il perimetro per il consolidamento dei conti, mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:

1. gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;
2. gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel Bilancio consolidato;

Rilevato che, ai sensi del principio contabile 4/4, i predetti due elenchi ed i relativi aggiornamenti sono oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale;

Considerato che ai sensi degli articoli 11 ter, quater e quinquies, del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché dal citato principio contabile applicato 4/4, paragrafo 2, costituiscono componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica":

- 1. gli organismi strumentali** dell'Amministrazione Pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo;
- 2. gli enti strumentali controllati** dell'Amministrazione Pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti il Comune capogruppo:

- a. ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - b. ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
 - c. esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
 - d. ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
 - e. esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante;
- 3. gli enti strumentali partecipati** di un'Amministrazione Pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2;
- 4. le società controllate** dall'Amministrazione Pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:
- a. ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di Patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
 - b. ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.
- In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015–2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.
- 5. le società partecipate** dell'Amministrazione Pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2018, con riferimento all'esercizio 2017 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata;

Visto il verbale della Commissione ARCONET del 06.07.2016 nella quale viene chiarito il concetto di influenza dominante: *“Il concetto di influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell’altro contraente (ad esempio l’imposizione di una tariffa minima, l’obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni). Resta confermato che i contratti di servizio pubblico di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l’attività oggetto di tali contratti, presuppongono l’esercizio di influenza dominante. L’attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell’anno precedente ricavi a favore dell’amministrazione pubblica capogruppo superiori all’80% dell’intero fatturato.”*;

Atteso che gli Enti inseriti nell’elenco del Gruppo Amministrazione Pubblica non vengono inseriti nel perimetro di consolidamento in caso di:

- a) *Irrelevanza*, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:
- totale dell’attivo,
 - patrimonio netto,
 - totale dei ricavi caratteristici.

In ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all’1% del capitale della società partecipata;

- b) *Impossibilità di reperire le informazioni necessarie* al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali);

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 14.04.2015 ad oggetto: *“Piano operativo di razionalizzazione delle Società e delle Partecipazioni Societarie possedute dal Comune (Articolo 1, comma 612, Legge n. 190/2014)”*;

Richiamata la propria deliberazione n. 3 in data 13.01.2017 ad oggetto: *“Ricognizione, organismi, enti e società controllate e partecipate costituenti il Gruppo Amministrazione Pubblica ai fini della individuazione dell’area di consolidamento per la predisposizione del Bilancio consolidato dell’esercizio 2016”*, con la quale si provvedeva ad individuare il Gruppo Amministrazione Pubblica, come sopra definito, ed il perimetro di consolidamento per l’esercizio 2016;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 28.09.2017 ad oggetto: *“Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione partecipazioni possedute e definizione delle azioni di razionalizzazione”* nella quale vengono elencate le partecipazioni del Comune di Anzola dell’Emilia;

Preso atto come nell’ambito del quadro normativo sopra indicato, si richiede venga individuato alla data del 31 dicembre dell’esercizio di riferimento del Bilancio consolidato:

1. il Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP);
2. il perimetro di consolidamento del Bilancio;

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 181 DEL 21/12/2017

Esaminato il seguente elenco degli organismi, enti strumentali e società controllate e partecipate del Comune di Anzola dell'Emilia, da ricondurre al Gruppo Amministrazione Pubblica, come definito dagli artt. da 11-bis a 11-quinquies del D.Lgs. n. 118/2011 e dall'allegato 4/4 allo stesso D.Lgs. n. 118/2011:

Ragione Sociale	% Part.	Totale Partecipaz. Pubbl. (Si/No)	Affidataria di Servizi Pubblici Locali (Si/No)	Indirizzo Internet
Aziende:				
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ASP SENECA	10,79	si	si	www.asp-seneca.it
Società di capitale:				
FUTURA SCARL - Società Consortile a responsabilità Limitata	1,44	si	si	www.cfp-futura.it
GEOVEST Srl	6,48	no	si	www.geovest.it
HERA SpA	0,083	no	si	www.gruppohera.it
IDROPOLIS PISCINE Srl	20,00	si	si	www.idropolispiscine.it
LEPIDA Spa	0,002	si	si	www.lepida.it
MATILDE RISTORAZIONE Spa	6,85	no	si	www.matilderistorazione.it
SUSTENIA Srl	8,18	si	no	www.sustenia.it
VIRGILIO Srl	12,00	no	si	www.virgiliosrl.eu
Unioni di Comuni				
Unione Terred'Acqua				www.terredacqua.it
Altri Enti				
ACER Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia di Bologna (Ente Pubblico Economico)	1,00	si	no	www.acerbologna.it

Ragione Sociale	% Part.	Totale Partecipaz. Pubbl. (Si/No)	Affidataria di Servizi Pubblici Locali (Si/No)	Indirizzo Internet
Istituto Nazionale per lo Studio e il Controllo dei Tumori e delle Malattie Ambientali Bernardino Ramazzini Società Cooperativa Sociale ONLUS	0,09	no	no	www.ramazzini.org
ATERSIR – Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per Servizi Idrici e Rifiuti	quota di sola partecipazione al voto attribuita per normativa, ente non affidatario di servizi.			
AGENTER – Agenzia Territoriale per la Sostenibilità Alimentare Agro-Ambientale ed Energetica		si	No	www.agenter.it

Dato atto che al fine di definire il Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Anzola dell’Emilia sono stati individuati gli organismi strumentali, enti strumentali e società controllate e partecipate, secondo le indicazioni del principio contabile n. 4, punto 2, come riportato, con le considerazioni di rilevanza, nel seguente elenco 1):

Elenco 1 “Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) del Comune di Anzola dell’Emilia”

Denominazione	% Partecip. Comune	Part. Pubblica	Affid. di Serv. Pubbl.	Considerazioni di rilevanza
Azienda Pubblica Servizi alla Persona ASP SENECA	10,79	100%	si	Ente strumentale controllato in virtù del contratto di servizio
Futura Spa	1,44	100%	si	Società partecipata
Idropolis Piscine Srl	20,00	100%	si	Società controllata in virtù del contratto di servizio pubblico
Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia di Bologna	1,00	100%		Ente strumentale controllato in virtù del contratto di servizio
Lepida Spa	0,002	100%	si	Società controllata in virtù del contratto di servizio pubblico
Sustenia Srl	8,18	100%	si	Società controllata in virtù del contratto di servizio pubblico

Dato atto che le Società Geovest Srl, Virgilio Srl, Matilde Spa e Hera Spa, pur essendo affidatarie di servizi pubblici locali, nello specifico rispettivamente gestione e smaltimento rifiuti solidi urbani, gestione servizi cimiteriali, gestione refezione scolastica e servizio idrico non vengono comprese nel GAP del Comune di Anzola dell’Emilia in quanto non totalmente di proprietà pubblica;

Dato atto inoltre che, al fine di stabilire il “Perimetro di consolidamento” del Comune di Anzola dell’Emilia, necessario per predisporre il Bilancio consolidato dell’esercizio 2017:

- è stata esclusa dal perimetro di consolidamento per irrilevanza (lett. a) ultimo capoverso punto 3 principio contabile 4/4 D.Lgs. n. 118/2011) la Società Lepida Spa in quanto di proprietà del Comune di Anzola dell’Emilia in una percentuale inferiore all’1%;
- sono stati considerati i parametri relativi al Conto economico e allo Stato patrimoniale dell’esercizio 2016, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 28.04.2017, in quanto ultimo rendiconto disponibile;
- sono state calcolate le soglie di irrilevanza applicando la percentuale del 10%;
- tenuto conto che, nel caso del Comune di Anzola dell’Emilia, i parametri relativi al Conto Economico e allo Stato Patrimoniale dell’Esercizio finanziario 2016, ai fini della determinazione delle soglie di irrilevanza, sono i seguenti:

Parametri	Importi	Percentuale	Soglia
Totale dell’attivo	55.232.514,24	10%	5.523.251,42
Patrimonio netto	45.531.511,57	10%	4.553.151,16
Totale ricavi caratteristici	11.177.796,86	10%	1.117.779,69

- sono stati individuati gli organismi strumentali, enti strumentali e società controllate e partecipate, secondo le indicazioni del principio contabile n. 4, punto 3, come riportato nel seguente elenco 2):

Elenco 2 “Perimetro di consolidamento” al 31 dicembre 2016

Denominazione	% partec.	Tot. attivo	Patrimonio Netto	Ricavi caratteristici	Consolidamento
Azienda Pubblica Servizi alla Persona ASP SENECA	10,79	6.465.270,00	3.056.844,00	11.875.115,00	Incluso nel consolidamento
Futura Spa	1,44	3.310.273,00	128.906,00	2.877.068,00	Incluso nel consolidamento
Idropolis Piscine Srl	20,00	3.733.643,00	3.608.802,00	472.844,00	Incluso nel consolidamento
Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia di Bologna	1,00	259.203.640,00	109.871.559,00	63.837.920,00	Incluso nel consolidamento
Sustenia Srl	8,18	382.149,00	122.376,00	603.034,00	Non incluso nel consolidamento

Richiamata la deliberazione n. 54 del 28.07.2015, esecutiva, con cui il Consiglio Comunale si è avvalso della facoltà di rinviare al 2017 la redazione del Bilancio consolidato 2016, in attuazione dell’art. 11-bis, comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011;

Visti:

- il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Dato atto che, in applicazione dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Direttore dell'Area Economico/Finanziaria e Controllo in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con voti favorevoli all'unanimità, espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

- 1) Di definire il perimetro per il consolidamento dei conti, degli enti, aziende e società costituenti il Gruppo Amministrazione Pubblica, come definito dal DPCM 28.12.2011 e successive modificazioni e dal principio applicato del Bilancio consolidato, allegato n.4 al DPCM;
- 2) Di approvare, ai sensi del punto 3.1 del principio contabile all. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 l'elenco degli organismi, enti e società componenti il "**Gruppo Amministrazione Pubblica** del Comune di Anzola dell'Emilia" dell'esercizio 2017 (Elenco 1):

Elenco 1 "Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) del Comune di Anzola dell'Emilia"

Denominazione	% Partecip. Comune	Part. Pubblica	Affid. di Serv. Pubbl.	Considerazioni di rilevanza
Azienda Pubblica Servizi alla Persona ASP SENECA	10,79	100%	si	Ente strumentale controllato in virtù del contratto di servizio
Futura Spa	1,44	100%	si	Società partecipata
Idropolis Piscine Srl	20,00	100%	si	Società controllata in virtù del contratto di servizio pubblico
Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia di Bologna	1,00	100%	si	Ente strumentale controllato in virtù del contratto di servizio
Lepida Spa	0,002	100%	si	Società controllata in virtù del contratto di servizio pubblico
Sustenia Srl	8,18	100%	si	Società controllata in virtù del contratto di servizio pubblico

- 3) Di approvare altresì l'elenco degli organismi, enti e società incluse nel **perimetro di consolidamento** ai fini della predisposizione del Bilancio consolidato, dando atto che sono stati esclusi i soggetti il cui Bilancio è irrilevante ai sensi del citato principio contabile (Elenco 2):

Elenco 2 “Perimetro di consolidamento” del Comune di Anzola dell’Emilia

Denominazione	% Partec.	Tot. Attivo	Patrimonio Netto	Ricavi caratteristici	Consolidamento
Azienda Pubblica Servizi alla Persona ASP SENECA	10,79	6.465.270,00	3.056.844,00	11.875.115,00	Incluso nel consolidamento
Futura Spa	1,44	3.310.273,00	128.906,00	2.877.068,00	Incluso nel consolidamento
Idropolis Piscine Srl	20,00	3.733.643,00	3.608.802,00	472.844,00	Incluso nel consolidamento
Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia di Bologna	1,00	259.203.640,00	109.871.559,00	63.837.920,00	Incluso nel consolidamento

- 4) Di trasmettere il presente provvedimento agli organismi, enti e società incluse nel perimetro di consolidamento di cui al precedente punto 2) (Elenco 2);
- 5) Di stabilire altresì che gli organismi/enti e società provvedano a trasmettere, entro il 30 maggio 2018:
 - il Bilancio di esercizio (stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa) consolidato relativo all’esercizio 2017. Nel caso in cui alla suddetta data non si sia ancora provveduto all’approvazione del Bilancio/Rendiconto, dovrà essere trasmessa la documentazione relativa al preconsuntivo ovvero il Bilancio predisposto ai fini della relativa approvazione;
 - le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo necessarie all’elaborazione del Bilancio consolidato (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti a operazioni effettuate tra le componenti del gruppo);

Con separata ed unanime votazione si dichiara immediatamente eseguibile, la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero Delibera **181** del **21/12/2017**

AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO

OGGETTO

RICOGNIZIONE ORGANISMI, ENTI E SOCIETA' CONTROLLATE E PARTECIPATE COSTITUENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA AI FINI DELLA INDIVIDUAZIONE DELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ESERCIZIO 2017.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267

<p>IL DIRETTORE DELL'AREA INTERESSATA</p>	<p>Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere: FAVOREVOLE</p> <p>Data 18/12/2017</p> <p>IL DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO</p> <p>RICOTTA PASQUALINO</p>
<p>IL DIRETTORE AREA ECONOMICO / FINANZIARIA E CONTROLLO</p>	<p>Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere: FAVOREVOLE</p> <p>Data 18/12/2017</p> <p>IL RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO PROGRAMMAZIONE CONTROLLO E ECONOMATO</p> <p>RICOTTA PASQUALINO</p>

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 181 DEL 21/12/2017

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
VERONESI GIAMPIERO

IL VICE SEGRETARIO
SAGGINI PATRIZIA

ANZOLA DELL'EMILIA, Lì 21/12/2017